

STATUTO ASSOCIAZIONE
C.R.A.L. CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO APS.

Articolo 1
(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **C.R.A.L. CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO APS.**

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Vivaio 1, presso la sede di Città Metropolitana di Milano, nel comune di Milano.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2
(Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale rivolte in modo prevalente ai dipendenti della Città metropolitana di Milano. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promozione della cultura della legalità, della parità tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui alla legge n. 53 del 8 marzo 2000 e i gruppi di acquisto solidale.

Al fine di realizzare le proprie attività l'Associazione si propone di realizzare le seguenti azioni:

- operare in collegamento con tutte le strutture e le organizzazioni che permettano di realizzare gli scopi sopra citati;
- avvalersi delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti e solo in casi strettamente necessari dell'opera di persone non iscritte all'associazione;
- mettere a disposizione di tutti i soci gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate secondo eventuali specifici regolamenti;
- articolarsi in eventuali commissioni specializzate e gruppi di interesse;
- promuovere eventuali cooperative, associazioni ed altri organismi autogestiti;
- eventuale gestione diretta e/o indiretta di bar, spacci, strutture e aree sportive e/o ricreative, anche mediante idonee convenzioni con enti privati e/o pubblici;
- somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi.

- 2 L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
- 3 L'associazione di promozione sociale opera nel territorio delle Regione Lombardia.

Articolo 3 (Ammissione)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci si dividono in:

fondatori, ordinari, onorari o benemeriti.

- soci fondatori si considerano i sottoscrittori dell'atto;
- soci ordinari sono le persone fisiche, persone giuridiche private e gli Enti senza scopo di lucro che si impegnano a versare una quota sociale annua;
- soci onorari o benemeriti, sono le persone che vengono insignite di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, in quanto hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita dell'Associazione;

Nel caso di domanda presentata da minori e/o da enti collettivi con soggettività giuridica le domande vanno presentate rispettivamente dal tutore o dal legale rappresentante.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Articolo 4 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 24;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Articolo 5 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 6 (Recesso ed esclusione dell'associato)

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

I soci sono esclusi con delibera del Consiglio Direttivo da comunicarsi mediante lettera raccomandata, per i seguenti motivi:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- per indegnità;

Ogni provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che verrà convocata. A tale Assemblea dovrà essere invitato l'associato escluso col quale si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti che hanno portato all'esclusione.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 12 mesi.

Articolo 7 (Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) L'Assemblea degli associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Vicepresidente;
- 5) Il Tesoriere;
- 6) Il Segretario
- 7) Il Collegio dei revisori dei conti.
- 8) Organo di controllo e revisione legale

Articolo 8 (L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 9 (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica sull'esclusione degli associati da parte del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 10 (Validità dell'assemblea)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con i 3/4 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati e ne devolve il patrimonio.

È possibile la seduta assembleare per via telematica ed è parimenti valida l'espressione del voto in via elettronica, mediante sistemi telematici di videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 11 (Il Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da numero tredici membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel

Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, si deve provvedere a elezioni di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno cinque consiglieri ne facciano richiesta. Le convocazioni sono effettuate dal presidente mediante adeguate modalità informative, almeno 3 giorni prima della data della riunione. La convocazione dovrà contenere ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. Le sedute del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità telematica. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere a 2 riunioni consecutive comporta l'immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Articolo 12 (Il Presidente)

Il Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente o, in assenza, al consigliere anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Articolo 13 (Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Al Vicepresidente può essere attribuita dal Consiglio Direttivo contemporaneamente anche la carica di Tesoriere o Segretario.

Articolo 14 (Il Tesoriere)

Il tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Egli cura gli aspetti economici, finanziari e fiscali delle attività sociali ed è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare, ad ogni seduta del Consiglio direttivo, le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Il tesoriere inoltre cura la tenuta della prima nota della contabilità sociale e del libro dell'inventario. In caso di sua assenza ad una seduta del consiglio o in caso di impossibilità prolungata a svolgere le proprie funzioni, queste sono attribuite

al vicepresidente. In caso di assenza di entrambi il consiglio direttivo delegherà le funzioni ad un consigliere.

Articolo 15 (Il Segretario)

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli redige e conserva i verbali e i documenti delle sedute del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci, firma la corrispondenza corrente, curandone la conservazione e consentendo ai componenti del consiglio direttivo di consultarla in qualsiasi momento.

Il Segretario inoltre cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente e svolge altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce. Il segretario cura la tenuta del libro dei soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza ad una seduta del consiglio o in caso di impossibilità prolungata a svolgere le proprie funzioni, queste sono attribuite al vicepresidente. In caso di assenza di entrambi il consiglio direttivo nominerà un consigliere ad hoc.

Articolo 16 (Il Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci e decade insieme al consiglio direttivo.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del tesoriere. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione riguardo ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

Articolo 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo.

Articolo 18
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Articolo 19
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 20
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 21
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 22
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 23
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 24
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

Articolo 25
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 26
(Disposizioni transitorie)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.